



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

OGGETTO: Circolare 16.2019

Seregno, 6 maggio 2019

DEFINIZIONE AGEVOLATA PVC

E' possibile definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione, consegnati entro il 24.10.2018, in relazione ai quali alla stessa data non era stato ancora notificato avviso di accertamento, presentando la relativa dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate nel PVC.

CONTROVERSIE TRIBUTARIE DEFINIBILI

La definizione agevolata è applicabile ai PVC riguardanti: Imposte sui redditi, relative addizionali, Irap e ritenute; Contributi previdenziali; Imposte sostitutive; Ivie, Ivafe. e Iva.

La sanatoria è ammessa anche per le violazioni relative alle indebite compensazioni di crediti agevolativi.

Sono invece escluse dalla definizione agevolata le violazioni, anche sostanziali, relative a settori impositivi diversi da quelli espressamente richiamati dalla norma (ad esempio, le imposte di registro, di successione, ipotecaria, catastale, ecc.)

PERIODI DEFINIBILI

Se un processo verbale contiene rilievi riguardanti differenti periodi di imposta e/o diversi tributi, la definizione integrale del contenuto del verbale va riferita alla totalità delle violazioni e dei tributi riguardanti la singola annualità.

Cioè, si può regolarizzare anche solo uno o alcuni dei periodi d'imposta confluiti nello stesso processo verbale, ma, all'interno della singola annualità, non si può scegliere di definire parzialmente i rilievi contestati.

È possibile accedere alla sanatoria anche quando non è stata presentata la dichiarazione per il periodo d'imposta oggetto del PVC.

E' possibile usufruire dell'agevolazione nei seguenti casi:

- Contribuente che ha omissso la presentazione della dichiarazione per il periodo di imposta oggetto del processo verbale, fermo restando che l'originaria dichiarazione è considerata comunque omessa.
- Violazioni relative alle indebite compensazioni di crediti agevolativi.
- Contribuente nei confronti del quale siano state svolte, successivamente al 24.10.2018, attività di controllo aventi ad oggetto le violazioni constatate nel processo verbale oggetto della definizione agevolata, quali la notifica:
 - di un avviso di accertamento, anche se successivamente oggetto di istanza di accertamento con adesione o di impugnazione; .. di un invito al contraddittorio di cui all'artt. 5, c. 1 D. Lgs. 218/1997;
 - di un invito o un questionario di cui agli art. 32 D.P.R. 600/1973 e 51 D.P.R. 633/1972.Sempre che tali procedimenti non siano stati già conclusi con altre forme di definizione agevolata ovvero con sentenza passata in giudicato alla data di definizione agevolata del processo verbale.
- Contribuente che ha presentato un'istanza per l'avvio del procedimento di accertamento con adesione, di cui all'art. 6, c. 1 D. Lgs. 218/1997 o delle memorie difensive, previste dall'art. 12, c. 7 L. 212/2000, aventi ad oggetto le violazioni constatate nel processo verbale oggetto della definizione agevolata.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

- Contribuente che ha presentato un ravvedimento parziale perfezionato, di cui dall'art. 13, c. I, lett. b-quater) D. Lgs. 472/1997. Il contribuente, in tal caso, può avvalersi della definizione agevolata in relazione alle restanti violazioni constatate nel processo verbale.

TERMINI PER LA DEFINIZIONE

Per accedere alla definizione agevolata dei processi verbali di constatazione, il contribuente, entro il **31 maggio 2019**, deve manifestarne la volontà presentando una o più dichiarazioni, a rettifica e integrazione di quanto originariamente dichiarato, per i periodi d'imposta per i quali intende regolarizzare i rilievi contestati.

In ogni caso, bisogna barrare la casella "**Correttiva nei termini**" presente nel frontespizio del modello (ciò anche nel caso in cui la dichiarazione originaria sia stata omessa) ed esporre soltanto ciò che deriva dal processo verbale, ossia gli elementi e i maggiori imponibili, imposte e contributi che scaturiscono dalle violazioni constatate nel processo verbale;

La definizione agevolata si applica ai periodi d'imposta oggetto del processo verbale di constatazione per i quali alla data del **31.12.2018 sono ancora in corso i termini per l'attività di accertamento**, anche tenuto conto del raddoppio dei termini di cui all'art. 12, c. 2-bis e 2-ter D.L. 78/2009.

PROROGA DEI TERMINI D'ACCERTAMENTO

In deroga all'art. 3, c. 1 L. 212/2012 (Statuto del contribuente), con riferimento ai **periodi di imposta fino al 31.12.2015**, oggetto dei processi verbali di constatazione, i termini dell'accertamento sono **prorogati di 2 anni**, a prescindere se si presenta o meno la dichiarazione richiesta per perfezionare la sanatoria.

VERSAMENTO DELLE IMPOSTE

Le imposte autoliquidate nelle dichiarazioni presentate, relative a tutte le violazioni constatate per ciascun periodo d'imposta, devono essere versate, senza applicazione delle sanzioni e degli interessi, **entro il 31.05.2019**.

Le somme dovute possono essere versate in un massimo di 20 rate trimestrali a prescindere dall'importo dovuto. Le rate successive alla 1ª devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre con applicazione degli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della 1ª rata.

L'inadempimento nei pagamenti rateali comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l'iscrizione a ruolo dei residui importi dovuti a titolo di imposta, interessi e sanzioni in misura piena.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Commercialista Associato Contrino



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

DECRETO LEGGE 23/10/2018, N. 119

Art. 1. Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione

1. Il contribuente può definire il contenuto integrale dei processi verbali di constatazione redatti ai sensi dell'articolo 24 della legge 7 gennaio 1929, n. 4, consegnati entro la data di entrata in vigore del presente decreto, presentando la relativa dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale in materia di imposte sui redditi e relative addizionali, contributi previdenziali e ritenute, imposte sostitutive, imposta regionale sulle attività produttive, imposta sul valore degli immobili all'estero, imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero e imposta sul valore aggiunto. E' possibile definire solo i verbali per i quali, alla predetta data, non è stato ancora notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218.
2. Le dichiarazioni di cui al comma 1 devono essere presentate entro il 31 maggio 2019 con le modalità stabilite da un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, per i periodi di imposta per i quali non sono scaduti i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, anche tenuto conto del raddoppio dei termini di cui all'articolo 12, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
3. Ai fini della presente definizione agevolata nella dichiarazione di cui al comma 1 non possono essere utilizzate, a scomputo dei maggiori imponibili dichiarati, le perdite di cui agli articoli 8 e 84 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
4. In caso di processo verbale di constatazione consegnato a soggetti in regime di trasparenza di cui agli articoli 5, 115 e 116 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, la dichiarazione di cui al comma 1 può essere presentata anche dai soggetti partecipanti, ai quali si applicano le disposizioni del presente articolo per regolarizzare le imposte dovute sui maggiori redditi di partecipazione ad essi imputabili.
5. Le imposte autoliquidate nelle dichiarazioni presentate, relative a tutte le violazioni constatate per ciascun periodo d'imposta, devono essere versate, senza applicazione delle sanzioni irrogabili ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 e degli interessi, entro il 31 maggio 2019.
6. Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali previste dall'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della decisione 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui al comma 5, a decorrere dal 1° maggio 2016, gli interessi di mora previsti dall'articolo 114, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto ai paragrafi 3 e 4 dello stesso articolo 114.
7. La definizione di cui al comma 1 si perfeziona con la presentazione della dichiarazione ed il versamento in unica soluzione o della prima rata entro i termini di cui ai commi 2 e 5. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 8, commi 3 e 4, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dal giorno successivo al termine per il versamento della prima rata. E' esclusa la compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.4
8. In caso di mancato perfezionamento non si producono gli effetti del presente articolo e il competente ufficio procede alla notifica degli atti relativi alle violazioni constatate.
9. In deroga all'articolo 3, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con riferimento ai periodi di imposta fino al 31 dicembre 2015, oggetto dei processi verbali di constatazione di cui al comma 1, i termini di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, all'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e all'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, sono prorogati di due anni.
10. Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del presente articolo.